

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2011, n. 40-2726

Parziale modifica d.g.r. n. 51-12642 del 23 novembre 2009 in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione. Assegnazione delle risorse.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Visti:

- la D.G.R. n. 51-12642 del 23 novembre 2009 “Interventi in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione”, con la quale la Regione ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa con UNAR, Ufficio nazionale Antidiscriminazioni razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ha dato mandato al Capo di Gabinetto della Giunta regionale di istituire un Centro di coordinamento regionale contro le discriminazioni, di definire un Piano regionale contro le discriminazioni e di approvare i criteri per l’indizione di un bando regionale per l’istituzione, in via sperimentale, dei primi centri per il coordinamento delle iniziative a livello locale in materia di monitoraggio e prevenzione del fenomeno, prima accoglienza delle vittime di discriminazione e coordinamento delle attività. Con la stessa Deliberazione è stato costituito un Gruppo di lavoro interdirezionale per il coordinamento delle iniziative in materia;
- il Protocollo di Intesa con UNAR, sottoscritto in data 16 febbraio 2010, n. 15113, con validità un anno dalla data della sua sottoscrizione, che prevede, tra l’altro, la sottoscrizione di un Accordo operativo per la realizzazione del Protocollo di intesa citato. L’Accordo è stato sottoscritto in data 5 novembre 2010;
- la lettera dell’UNAR datata 16/09/2010 con la quale si comunicava l’avvio del progetto “Rete delle antenne territoriali per la prevenzione e il contrasto della discriminazione razziale”. A seguito di questa comunicazione e sulla base degli obiettivi che la Rete nazionale si è data, si sono svolti una serie di incontri per ridefinire le attività dei centri locali contro le discriminazioni di cui alla D.G.R. n. 51-12642 del 23 novembre 2009, al fine di armonizzare le attività previste con quelle richieste dalla Rete nazionale;
- la lettera dell’UNAR ns. prot. n. 8094 del 28/4/2011 con la quale l’Ufficio Nazionale anti discriminazioni razziali chiede il rinnovo del Protocollo di Intesa n. 15113 per una durata triennale;

vista inoltre la Legge 183/2010 che all’art. 21 “Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche” comma 1 stabilisce che “(...) Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. (...)”;

considerato che, sulla base delle indicazioni fornite con la lettera UNAR datata 16/09/2010 ed i successivi incontri di lavoro in merito a compiti e struttura della “Rete delle antenne territoriali per la prevenzione e il contrasto della discriminazione razziale”, è necessario procedere alla modifica parziale della D.G.R. n. 51-12642 del 23 novembre 2009, al fine di modificare i criteri per l’indizione di un bando regionale per l’istituzione, in via sperimentale, dei primi centri locali per il coordinamento delle iniziative in materia di monitoraggio e prevenzione del fenomeno, prima

accoglienza delle vittime di discriminazione e coordinamento delle attività, sulla base di quanto contenuto nel Progetto nazionale “Rete delle antenne territoriali per la prevenzione e il contrasto della discriminazione razziale” e discusso con l’UNAR;

considerato che nel processo di istituzione della rete contro le discriminazioni in Piemonte la Regione intende coinvolgere e valorizzare le Province, attraverso uno specifico Protocollo di Intesa che indichi ruolo ed attività delle stesse nelle iniziative di prevenzione e contrasto contro ogni forma di discriminazione e prima accoglienza delle vittime di discriminazione;

dato atto che con D.D. n.305 del 07/09/2009 sono state impegnate le risorse necessarie per l’indizione del Bando, ma che lo stesso non è stato indetto né le risorse utilizzate, stante la situazione sopra descritta;

dato atto che la Conferenza permanente Regione Autonomie Locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 settembre 2011;

tutto ciò premesso;

visti

L.R. n.7/2001, Ordinamento contabile della Regione Piemonte;

L.R. n. 23/2008, Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale;

D.D. n. 305 del 27/11/2009;

la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di approvare i “Criteri per l’istituzione della rete territoriale contro le discriminazioni in Piemonte” contenuti nell’allegato 1 alla presente deliberazione, di cui fanno parte integrante, che sostituiscono quelli approvati con D.G.R. n. 51-12642 del 23 novembre 2009 e contenuti nell’allegato 3 della stessa deliberazione;

2. di approvare lo schema di protocollo di Intesa con le Province piemontesi, contenuto nell’allegato 2 della presente Deliberazione, di cui fa parte integrante;

3. di approvare lo schema di protocollo di Intesa con l’UNAR, Ufficio nazionale contro le discriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenuto nell’allegato 3 della presente Deliberazione, di cui fa parte integrante;

4. di confermare l’istituzione del Centro regionale contro le discriminazioni presso la Direzione regionale DB 1500, Istruzione, formazione professionale e lavoro, per lo svolgimento delle attività individuate dalla presente Deliberazione e dalla precedente D.G.R. n. 51-12642 del 23 novembre 2009;

5. di promuovere il principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali, anche favorendo forme di raccordo e coordinamento interdirezionale, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e di assistenza alle vittime, attraverso l'istituzione di un apposito Gruppo di lavoro, coordinato dalla Direzione regionale DB1500, di cui faranno parte un rappresentante per ciascuna delle Direzioni regionali ed un rappresentante del Comitato Unico di Garanzia. Detto Gruppo di lavoro sostituirà quello creato ai sensi del punto 2 della Deliberazione n. 51-12642 del 23/11/2009;

6. di assegnare alle Province piemontesi le risorse per l'attivazione dei nodi provinciali, di cui al capitolo 146679/2009 le risorse nella tabella di seguito indicata, assegnando a ciascuna Provincia la quota fissa di 20.000,00 euro per un totale di 160.000,00 euro ed una quota proporzionale alla popolazione residente per la restante quota di 105.000,00 euro:

Provincia	Totale Popolazione anno 2009	quota fissa	quota variabile	totale
AL	439.414	€ 20.000,00	€ 10.376,99	€ 30.376,99
AT	221.151	€ 20.000,00	€ 5.222,59	€ 25.222,59
BI	186.698	€ 20.000,00	€ 4.408,97	€ 24.408,97
CN	589.586	€ 20.000,00	€ 13.923,38	€ 33.923,38
NO	368.864	€ 20.000,00	€ 8.710,91	€ 28.710,91
TO	2.297.598	€ 20.000,00	€ 54.258,95	€ 74.258,95
VC	179.798	€ 20.000,00	€ 4.246,02	€ 24.246,02
VCO	163.121	€ 20.000,00	€ 3.852,19	€ 23.852,19
TOTALE	4.446.230	€ 160.000,00	€ 105.000,00	€ 265.000,00

Dette risorse sono destinate ad essere utilizzate per le finalità indicate nella presente Deliberazione anche sulla base della programmazione operativa prevista dai Criteri di cui all'allegato 1 della presente Deliberazione.

7. di dare mandato al Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, di concerto con il Direttore della Direzione regionale DB1500:

7.1. di procedere all'applicazione di quanto previsto nella presente Deliberazione e nei Criteri di cui al precedente punto 1 con gli atti che si riterranno necessari;

7.2. di procedere alla sottoscrizione di uno specifico Protocollo di Intesa con ciascuna Provincia piemontese, redatto sulla base dello schema di Protocollo di cui al precedente punto 2;

7.3. di procedere alla firma del Protocollo di Intesa con UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, redatto sulla base dello schema di cui al precedente punto 3.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

CRITERI PER L'ISTITUZIONE DELLA RETE TERRITORIALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI IN PIEMONTE

Nell'ambito della creazione della Rete contro le discriminazioni la Regione Piemonte in collaborazione con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) e le Province piemontesi, prevede di attivare presso ciascun territorio provinciale un Nodo che opererà in accordo con il Centro di coordinamento regionale contro le discriminazioni che, nell'ambito del Protocollo d'intesa siglato tra Regione Piemonte e UNAR, si è dato obiettivi al fine di prevenire, contrastare e supportare le vittime di discriminazioni fondate su genere, razza e origine etnica o nazionale, età, religione o credo, orientamento sessuale, condizioni di disabilità¹.

1. Funzioni dei Nodi provinciali

Ciascun Nodo provinciale avrà le seguenti 4 funzioni principali:

1.1. Prima accoglienza, orientamento e presa in carico delle vittime di discriminazione

I Nodi provinciali saranno responsabili delle seguenti attività:

- a) Accoglienza: accoglienza telefonica di segnalazioni di casi di discriminazione; accoglienza presso la propria sede delle persone segnalanti (vittime e testimoni) di minimo 4 ore settimanali; presa in carico di casi locali inviati da UNAR; presa in carico di casi segnalati dal Centro di coordinamento regionale; compilazione scheda informatica sulla piattaforma del Contact Center UNAR;
- b) Istruttoria: raccolta di informazioni, valutazione dei casi, elaborazione delle strategie di intervento e risoluzione dei casi in collaborazione con esperti dell'UNAR e del Centro di coordinamento regionale e con il supporto della Rete territoriale, aggiornamento costante scheda informatica sulla piattaforma del Contact Center UNAR; eventuale trasferimento del caso a UNAR laddove necessario (2° livello).

Ogni altra attività (tra cui attivazione di strumenti di mediazione linguistica, mediazione dei conflitti, consulenza legale, percorsi di conciliazione, ecc.) sarà attivata previo accordo con Centro di coordinamento regionale e UNAR e definita nella programmazione operativa di cui al punto 4 dei Criteri. Per la realizzazione delle attività di cui alla programmazione operativa, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, le Province potranno avvalersi di associazioni senza scopo di lucro, centri antiviolenza, e/o di qualunque altro soggetto che riterranno idoneo al raggiungimento delle finalità.

1.2. Costruzione e coordinamento della Rete territoriale di Antenne

Per l'adempimento dei propri compiti i Nodi provinciali dovranno individuare, costituire e coordinare una Rete territoriale di Antenne che coinvolga servizi interni alle Province, istituzioni pubbliche e organizzazioni senza scopo di lucro ovvero soggetti a vario titolo interessati dall'azione antidiscriminatoria. Nella costruzione della Rete territoriale particolarmente rilevante sarà il coinvolgimento di personale di altri uffici e servizi, con particolare riferimento alle Istituzioni e Organizzazioni già attive contro le discriminazioni o aventi competenze connesse alla lotta contro le discriminazioni come: Prefetture e organismi istituzionali che si occupano di migranti, INAIL e INPS, uffici e agenzie per l'impiego, uffici provinciali, Comuni e servizi comunali e delle ASL dedicati alle persone a rischio di discriminazione (donne, persone con disabilità, giovani, anziani, ecc.), uffici delle Consigliere di parità, Difensore Civico, Uffici di pubblica tutela.

Nel processo di costruzione della Rete territoriale, i Nodi provinciali collaboreranno con il Centro di coordinamento regionale e, attraverso il Centro, con l'UNAR al fine di condividere i criteri per l'individuazione dei soggetti locali che andranno a costituire le Antenne e il successivo coinvolgimento degli stessi.

¹ L'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE – identifica sei fattori di discriminazione sui quali intervenire a livello europeo: sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale; l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea vieta inoltre "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali"; il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs 25 luglio 1998 n°286) afferma che: "le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale [...] predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".

Le Antenne territoriali avranno una duplice funzione: 1) essere riferimento informativo e di primo contatto per le persone vittime, o potenziali vittime di discriminazioni, fornire informazioni sui servizi attivi contro le discriminazioni, orientare l'utenza verso i Nodi provinciali, distribuire materiali informativi e fare sensibilizzazione sui temi dell'antidiscriminazione; 2) fornire indicazioni al fine di supportare gli operatori dei Nodi provinciali nella gestione dei casi.

1.3. Monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni

- a) I Nodi provinciali saranno connessi al sistema di rilevazione informatizzato dell'UNAR; tale sistema servirà ai referenti dei Nodi per raccogliere le segnalazioni di discriminazioni e garantirà la raccolta dei dati in modo uniforme sul territorio regionale e nazionale. Al fine di consentire la corretta utilizzazione del sistema di rilevazione i referenti dei Nodi saranno destinatari di apposita formazione fornita dal Centro di coordinamento regionale e dall'UNAR.
- b) I Nodi provinciali, attraverso i loro referenti, dovranno assicurare lo scambio e il confronto costante con i referenti del Centro di coordinamento regionale e dell'UNAR anche partecipando a incontri periodici.
- c) I Nodi provinciali dovranno inviare periodicamente al Centro di coordinamento regionale informazioni sull'attività svolta.

1.4. Attività informative, promozionali e di sensibilizzazione

Ciascun Nodo provinciale promuoverà sul proprio territorio attività di comunicazione e informazione sulle attività e competenze del Nodo stesso e della Rete di Antenne territoriali, al fine di informare l'utenza, anche producendo e distribuendo materiale informativo. Parimenti, ciascun Nodo potrà sviluppare attività di promozione della parità di trattamento e di sensibilizzazione sui temi dell'antidiscriminazione coinvolgendo la Rete delle Antenne territoriali, tenendo conto del contesto di riferimento e raccordandosi con il Centro di coordinamento regionale e con l'UNAR. Tutti i materiali informativi e le iniziative di informazione, comunicazione e sensibilizzazione dovranno essere concordati con il Centro di coordinamento regionale e con l'UNAR.

2. Struttura dei Nodi provinciali

Ciascun Nodo provinciale, al fine di espletare le proprie funzioni e di garantire una prospettiva di continuità e di sostenibilità futura, dovrà individuare un referente delle attività all'interno del personale provinciale; qualora questo non fosse possibile, le Province potranno avvalersi di personale comandato e/o distaccato da altre amministrazioni pubbliche del territorio. Il carico di lavoro della persona referente del Nodo provinciale è ipotizzato in un part-time (18 ore settimanali).

3. Requisiti strutturali e funzionali

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di accoglienza, orientamento e presa in carico delle vittime di discriminazioni, nonché l'uniformità delle procedure e il corretto monitoraggio del fenomeno sul territorio, ciascun Nodo dovrà garantire il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

1. Visibilità e riconoscibilità
2. Conformità alla normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
3. Facile raggiungibilità (mezzi pubblici, parcheggio con posti auto riservati a persone con ridotta capacità motoria)
4. Assenza di barriere architettoniche
5. Spazio riservato per i colloqui
6. Postazione informatica
7. Linea telefonica e indirizzo e-mail dedicati
8. Account per accesso al software del Contact Center UNAR
9. Apertura settimanale con la previsione di un numero di ore dedicate esclusivamente alle attività di front-office: almeno 4 ore settimanali
10. Effettuazione di colloqui in orari dedicati o previo appuntamento
11. Presenza di un orario stabile settimanale per le attività di back-office

4. Valutazione e monitoraggio delle attività

I Nodi provinciali stipuleranno, in accordo con il Centro di coordinamento regionale contro le discriminazioni e con l'UNAR, una programmazione operativa finalizzata a stabilire le fasi di implementazione della Rete territoriale; tale programmazione comprenderà obiettivi specifici e relativi criteri di valutazione, nonché le modalità di monitoraggio dell'andamento delle attività operato dal Centro di coordinamento regionale contro le discriminazioni e dall'UNAR.

La documentazione di monitoraggio conterrà anche indicazioni in merito alla rendicontazione economica delle attività realizzate.

PROTOCOLLO D'INTESA
In materia di iniziative contro le discriminazioni

tra

REGIONE PIEMONTE
Gabinetto della Presidenza
della Giunta regionale

e

PROVINCIA DI

Visti:

- l'art. 3 della Costituzione Italiana che afferma: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali";
- l'art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE – che afferma che "il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate su sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali" e l'articolo 10, sull'integrazione dell'azione antidiscriminatoria nelle politiche e azioni dell'Unione Europea, l'articolo 8 sull'eliminazione delle diseguaglianze tra uomini e donne; l'articolo 18 sul divieto delle discriminazioni in base alla nazionalità; l'articolo 153, che combatte, in particolare, il fenomeno dell'emarginazione; l'articolo 157, che ribadisce l'obiettivo della parità tra uomini e donne nella vita lavorativa.
- l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali";
- la Comunicazione della Commissione Europea denominata "Strategia quadro per la non discriminazione e per la parità di opportunità per tutti" e le Decisioni del Consiglio e del Parlamento europeo che hanno istituito l'"Anno europeo della parità di opportunità per tutti, verso una società più giusta - 2007" (Decisione n. 771/2006/CEE), l'"Anno europeo del dialogo interculturale - 2008" (Decisione n. 1983/2006/EC) e l'"Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale - 2010" (Decisione n. 1098/2008/CE); l'"Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni - 2012";
- il Libro Verde del 28 maggio 2004 della Commissione Europea su "Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata";
- la Strategia europea per la parità tra donne e uomini 2010-2015 (COM(2010) 491 del 21/9/2010), la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (COM(2010) 636 del

15/11/2010) e il Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (COM(2011) 173 del 5/4/2011);

- il “Parere del Comitato delle Regioni non discriminazione, pari opportunità e applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone” (2009/C 211/12);
- la Legge 654/1975, “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”;
- la Legge 25 giugno 1993, n. 205 “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”;
- i Decreti Legislativi n.215 e n.216 del 2003, integrati con Legge 101/2008;
- il DPCM 11 dicembre 2003 recante “Costituzione e organizzazione interna dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all’art. 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n. 39”.
- il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (D.Lgs 25 luglio 1998 n°286);
- la Legge 183/2010 che all’art. 21 “Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche”;
- la Direttiva del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le Pari opportunità per l’anno 2011, debitamente registrata dalla Corte dei Conti in data 9 giugno u.s., la quale tra l’altro: assegna all’UNAR il compito di promuovere lo “sviluppo e implementazione, anche in adesione a quanto già previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998, di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione mediante l’opportuna definizione di protocolli di intesa e accordi operativi con le altre istituzioni nazionali competenti quali l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero dell’Interno e l’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità, le Regioni e gli Enti Locali e il pieno e attivo coinvolgimento di tutti i soggetti no profit già operanti nei rispettivi territori ed ambiti di riferimento”; stabilisce che a tale scopo l’UNAR provveda: alla “definizione di ulteriori protocolli con il sistema delle autonomie locali”; alla “pianificazione delle attività inerenti la elaborazione e la formalizzazione degli schemi tipo di convenzione con il sistema delle autonomie locali per la messa in rete dei centri territoriali con il sistema informativo UNAR”, nonché alla “sottoscrizione, in attuazione dei protocolli di intesa e degli accordi operativi stipulati, di apposite

convenzioni con gli enti locali per il funzionamento dei centri territoriali antidiscriminazione”;

- il Protocollo d'intesa sottoscritto il 7 aprile 2011 tra l'OSCAD - Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori istituito presso il Ministero dell'Interno (Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale) e l'UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'Accordo di collaborazione sottoscritto il 6 ottobre 2010 tra la Consigliera Nazionale di Parità – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le relazioni al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta nel 2010 dall'UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, che al paragrafo 7 ribadiscono l'intento di costruire entro il 2012 una rete nazionale di osservatori e centri, da istituire sulla base di protocolli d'intesa e accordi operativi con Regioni ed Enti locali;
- la Convenzione, stipulata in data 06/07/2011, tra l'UNAR ed il Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Ministero dell'Interno, per l'attuazione del progetto denominato "Ampliamento e rafforzamento della rete delle antenne territoriali per la prevenzione ed il contrasto della discriminazione razziale" - Azione 7 "Capacity building: costituzioni di strutture e reti di intervento", finanziato a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013, che coinvolge il territorio delle regioni Piemonte, Liguria, Lazio e Toscana ed avvia le attività nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Lombardia;
- lo Statuto della Regione Piemonte;
- la Legge Regionale 8/2009 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere;
- la D.G.R. n. 51-12642 del 23/11/2009 contenente "Interventi in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione" nell'ambito delle materie di competenza regionale ed avendo come riferimento le discriminazioni di cui all'articolo 19 del TFUE (ex art. 13 del TCE) e la D.G.R.

Tutto ciò premesso le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue:

Il protocollo d'intesa è indirizzato a supportare, nell'ambito delle attività previste dal Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte e UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la creazione e l'implementazione del Nodo provinciale della Rete territoriale contro le discriminazioni in Piemonte, con il compito di occuparsi di:

- a) prima accoglienza, orientamento e presa in carico delle vittime di discriminazione;
- b) costruzione e coordinamento della Rete territoriale contro le discriminazioni
- c) monitoraggio del fenomeno delle discriminazioni attraverso la sua osservazione sul territorio.

Impegni delle Parti firmatarie:

Con la firma del protocollo la Provincia _____ si impegna ad attivare un Nodo provinciale che opererà secondo i "Criteri per l'istituzione della Rete contro le discriminazioni" approvati con D.G.R.

Con la firma del protocollo la Regione Piemonte si impegna ad accompagnare la Provincia _____ nell'attivazione e successiva azione del Nodo provinciale.

Inoltre i soggetti sottoscriventi:

- si impegnano a costituire un gruppo di lavoro permanente sulle materie di cui al presente protocollo;
- si impegnano a condividere un programma operativo;
- si impegnano a sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente protocollo, sulla base dei dati di monitoraggio raccolti e degli obiettivi specifici previsti nella programmazione operativa;
- si impegnano a diffondere i contenuti della presente intesa e le buone pratiche promuovendone la coerente realizzazione;
- si impegnano a collaborare per la partecipazione congiunta ad iniziative da candidare a finanziamento a livello nazionale, europeo ed internazionale.

La durata del presente Protocollo è di 3 anni a partire dalla data di firma dello stesso e rinnovabile previo accordo delle parti.

Allegato 3

PROTOCOLLO D'INTESA
In materia di iniziative contro le discriminazioni

tra

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
UNAR

e

REGIONE PIEMONTE
Gabinetto della Presidenza
della Giunta regionale

Premesso che:

Il tema della lotta alle discriminazioni e della promozione delle pari opportunità ha assunto un'importanza fondamentale nell'attuale contesto di forti mutamenti sociali e culturali; parlare di pari opportunità per tutti e tutte implica avviare un processo di inclusione di più gruppi sociali svantaggiati sulla base di caratteristiche proprie dell'identità e della condizione personale. L'azione di contrasto a tutte le forme di discriminazione è quindi il primo passo per la promozione attiva delle pari opportunità.

Visti:

- l'art. 3 della Costituzione Italiana che afferma: "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali";
- l'art. 19 del TFUE, ex art. 13 del trattato che istituisce la Comunità europea – TCE – così come modificato dal trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999, che individua sei fattori di discriminazione che le istituzioni comunitarie devono impegnarsi a combattere: il sesso, la razza e l'origine etnica, la religione e le convinzioni personali, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali. Accanto a questo articolo vi sono altre disposizioni che rafforzano l'azione contro le discriminazioni: l'articolo 10, il quale prevede che «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione [miri] a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale». Con riferimento ai singoli fattori di discriminazione devono essere considerati: l'articolo 8 (ex art. 3 TCE secondo comma) sull'eliminazione delle diseguaglianze tra uomini e donne; l'articolo 18 (ex art. 12 TCE), sul divieto delle discriminazioni in base alla nazionalità; l'articolo 153 (ex art. 137 TCE), che combatte, in particolare, il fenomeno dell'emarginazione; l'articolo 157 (ex art. 141 TCE), che ribadisce l'obiettivo della parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, insistendo sia sull'aspetto della retribuzione sia su quello delle condizioni di lavoro;
- l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea approvata il 4 novembre 2000 ed integrata nel diritto primario europeo dal trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o

sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”;

- la Comunicazione della Commissione Europea denominata “Strategia quadro per la non discriminazione e per la parità di opportunità per tutti” e le Decisioni del Consiglio e del Parlamento europeo che hanno istituito l’ “Anno europeo della parità di opportunità per tutti, verso una società più giusta - 2007” (Decisione n. 771/2006/CEE), l’ “Anno europeo del dialogo interculturale - 2008 (Decisione n. 1983/2006/EC), l’ ”Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale - 2010” (Decisione n. 1098/2008/CE) e l’ “Anno europeo dell’invecchiamento attivo - 2012”;
- il Libro Verde del 28 maggio 2004 della Commissione Europea su “Uguaglianza e non discriminazione nell’Unione europea allargata”;
- la Strategia europea per la parità tra donne e uomini 2010-2015 (COM(2010) 491 del 21/9/2010), la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (COM(2010) 636 del 15/11/2010) e il Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (COM(2011) 173 del 5/4/2011) che ribadiscono l’importanza di affiancare all’intervento legislativo azioni di prevenzione e contrasto alle discriminazioni al fine di realizzare il principio di uguaglianza;
- il “Parere del Comitato delle Regioni non discriminazione, pari opportunità e applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone” (2009/C 211/12) che ribadisce il reale bisogno di integrazione orizzontale della non discriminazione, possibile soltanto attraverso il coinvolgimento degli enti regionali;
- la Legge 654/1975, “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale”;
- la Legge 25 giugno 1993, n. 205 “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”;
- i Decreti Legislativi n.215 e n.216 del 2003, integrati con Legge 101/2008, che hanno recepito le Direttive CE 43/2000 che attua il principio della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e 78/2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro;

- il DPCM 11 dicembre 2003 recante “Costituzione e organizzazione interna dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all’art. 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n. 39”;
- il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (D.Lgs 25 luglio 1998 n°286) che afferma che: “le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale [...] predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”;
- la Legge 183/2010 che all’art. 21 “Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche” comma 1 che cita “(...) Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. (...)”;
- la Direttiva del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le Pari opportunità per l’anno 2011, debitamente registrata dalla Corte dei Conti in data 9 giugno u.s., la quale tra l’altro:
 - assegna all’UNAR, nell’ambito della priorità politica n. 3 “Rafforzare il principio di non discriminazione” e del relativo obiettivo strategico 3.1 “Promuovere una strategia integrata di prevenzione, contrasto e rimozione delle discriminazioni, il compito di promuovere lo “sviluppo e implementazione, anche in adesione a quanto già previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 , di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in carico dei fenomeni di discriminazione mediante l’opportuna definizione di protocolli di intesa e accordi operativi con le altre istituzioni nazionali competenti quali l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero dell’Interno e l’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità, le Regioni e gli Enti Locali e il pieno e attivo coinvolgimento di tutti i soggetti no profit già operanti nei rispettivi territori ed ambiti di riferimento”;

- stabilisce che a tale scopo l'UNAR provveda: alla “definizione di ulteriori protocolli con il sistema delle autonomie locali”; alla “pianificazione delle attività inerenti la elaborazione e la formalizzazione degli schemi tipo di convenzione con il sistema delle autonomie locali per la messa in rete dei centri territoriali con il sistema informativo UNAR”, nonché alla “sottoscrizione, in attuazione dei protocolli di intesa e degli accordi operativi stipulati, di apposite convenzioni con gli enti locali per il funzionamento dei centri territoriali antidiscriminazione”;
- il Protocollo d'intesa sottoscritto il 7 aprile 2011 tra l'OSCAD - Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori istituito presso il Ministero dell'Interno (Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale) e l'UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'Accordo di collaborazione sottoscritto il 6 ottobre 2010 tra la Consigliera Nazionale di Parità – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- le relazioni al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta nel 2010 dall'UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, che al paragrafo 7 ribadiscono l'intento di costruire entro il 2012 una rete nazionale di osservatori e centri, da istituire sulla base di protocolli d'intesa e accordi operativi con Regioni ed Enti locali;
- la Convenzione, stipulata in data 06/07/2011, tra l'UNAR ed il Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Ministero dell'Interno, per l'attuazione del progetto denominato "Ampliamento e rafforzamento della rete delle antenne territoriali per la prevenzione ed il contrasto della discriminazione razziale" - Azione 7 "Capacity building: costituzioni di strutture e reti di intervento", finanziato a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013, che coinvolge il territorio delle regioni Piemonte, Liguria, Lazio e Toscana ed avvia le attività nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Lombardia;
- lo Statuto della Regione Piemonte;

- la Legge Regionale 8/2009 “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere”, al cui art. 1 è previsto che “(...) la Regione opera affinché le politiche e i relativi interventi di attuazione favoriscano il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne, il rafforzamento della condizione femminile e l'incremento della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, attraverso l'integrazione della dimensione di genere nella normativa e nell'azione politica e programmatica regionale in coerenza con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea”;
- la D.G.R. n. 51-12642 del 23/11/2009 contenente “Interventi in materia di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazione” nell'ambito delle materie di competenza regionale ed avendo come riferimento le discriminazioni di cui all'articolo 19 del TFUE (ex art. 13 del TCE).

Tutto ciò premesso le Parti sottoscrivono e convengono quanto segue:

il protocollo d'intesa è indirizzato a supportare la creazione e l'implementazione del Centro di coordinamento regionale contro le discriminazioni e la Rete territoriale contro le discriminazioni in Piemonte, con il compito di occuparsi di:

- a. *prevenzione delle discriminazioni*: ovvero azioni promosse al fine di impedire il generarsi o il perdurare di comportamenti e atteggiamenti discriminatori che incidano sul patrimonio culturale e valoriale di tutte/i, e azioni volte alla condivisione e diffusione di buone pratiche sul territorio;
- b. *contrasto alle discriminazioni e assistenza alle vittime*: attraverso la rimozione alla base di condizioni che producono discriminazione e la promozione di azioni positive per l'eliminazione dello svantaggio, anche attraverso il supporto delle vittime di discriminazioni;
- c. *monitoraggio*: del fenomeno delle discriminazioni attraverso la sua costante osservazione sul territorio, coinvolgendo i soggetti istituzionali e del mondo associativo che in vario modo già si occupano o potrebbero occuparsi di prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazioni.

Il Centro di coordinamento regionale contro le discriminazioni si farà carico di:

- implementare l'azione di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime e monitoraggio delle discriminazioni basate su genere e identità genere, razza o origine etnica o geografica o nazionalità, orientamenti sessuali, condizioni di disabilità, età, religione o convinzioni personali;
- promuovere la costituzione della Rete territoriale contro le discriminazioni per la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di discriminazione, tenendo conto del tessuto di istituzioni, associazioni e organizzazioni già impegnate in tale ambito, valorizzandone le competenze e favorendo le sinergie possibili.

Impegni delle Parti firmatarie per la strutturazione, monitoraggio e valutazione della realizzazione dell'intesa:

1. Con la firma del protocollo la Regione Piemonte provvederà a:

- costituire e sostenere il Centro di coordinamento regionale contro le discriminazioni;
- promuovere un sistema informativo uniforme per la gestione dei casi di discriminazione segnalati e per l'analisi statistico-interpretativa dei dati compatibile con il sistema approntato dall'UNAR;
- supportare, in coordinamento con l'UNAR, la gestione dei casi sul territorio piemontese da parte della Rete territoriale contro le discriminazioni;
- condividere con l'UNAR prassi, informazioni e strumenti utili all'azione di prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime e monitoraggio del fenomeno;
- garantire un livello di formazione uniforme degli operatori del territorio impegnati nella prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazione e monitoraggio del fenomeno anche grazie alla valorizzazione e diffusione delle competenze maturate dall'UNAR;
- curare la pubblicazione e la diffusione dei rapporti periodici che verranno prodotti dal Centro di coordinamento regionale contro le discriminazioni in Piemonte e sulle azioni di contrasto e promuovere ricerche sul fenomeno, e promuovere attività di comunicazione sulle attività del Centro e della rete regionale;
- ospitare presso i propri uffici il personale indicato dall'UNAR per le attività di coordinamento e raccordo secondo modalità definite nel Programma operativo.

2. Con la firma del protocollo il Dipartimento Pari Opportunità – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali si impegna a:

- contribuire alla costruzione e promozione del Centro regionale e delle sue attività sul territorio piemontese;
- fornire supporto e assistenza tecnica al Centro per la promozione di un sistema informativo uniforme per la gestione dei casi di discriminazione segnalati e per l'analisi statistico-interpretativa dei dati compatibile con il sistema approntato dall'UNAR;
- collaborare con la Rete territoriale contro le discriminazioni ed il Centro regionale nella gestione dei casi di discriminazione segnalati sul territorio piemontese;
- condividere con il Centro regionale e mettere a disposizione degli operatori prassi, informazioni, strumenti e conoscenze utili all'azione di prevenzione, contrasto, assistenza alle vittime di discriminazione e monitoraggio del fenomeno;
- mettere a disposizione del Centro regionale dati e informazioni inerenti l'evoluzione del fenomeno.

Inoltre i soggetti sottoscrittenti:

- si impegnano a costituire un gruppo di lavoro permanente sulle materie di cui al presente protocollo;
- si impegnano a condividere un programma operativo, anche individuando aree tematiche specifiche di sviluppo di singoli interventi ed attività con particolare riferimento a: lavoro, formazione professionale, istruzione, politiche giovanili, assistenza sociale e sanitaria, innovazione e tecnologie, comunicazione;
- si impegnano a sottoporre a verifica periodica i contenuti e gli effetti del presente protocollo, sulla base dei dati di monitoraggio raccolti e degli obiettivi specifici previsti nella programmazione operativa;
- si impegnano a diffondere i contenuti della presente intesa e le buone pratiche promuovendone la coerente realizzazione;
- si impegnano a collaborare per la partecipazione congiunta ad iniziative da candidare a finanziamento a livello nazionale, europeo e internazionale.

La durata del presente Protocollo è di 3 anni a partire dalla data di firma dello stesso e rinnovabile previo accordo delle parti.